

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1133

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRUOSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1994

---

Istituzione della provincia di Melfi

---

ONOREVOLI SENATORI. - La conclusione anticipata della XI legislatura ha interrotto l'iter parlamentare di vari disegni di legge presentati per l'istituzione della nuova provincia di Melfi.

Tuttavia presso le Commissioni affari costituzionali sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica risulta depositata la deliberazione del Consiglio regionale della Basilicata del 28 gennaio 1992, n. 529, con il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, sulla istituzione in Basilicata della nuova provincia di Melfi, parere conseguente all'iniziativa esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'adesione della stragrande maggioranza dei comuni e delle popolazioni ricadenti nella nuova circoscrizione provinciale.

Il presente disegno di legge, quindi, riprende l'iter non concluso, con l'auspicio che esso possa trovare positiva conclusione in tempi brevi.

Gli elementi di base che danno fondamento alla prospettiva di costituzione della provincia di Melfi sono i seguenti:

1) l'oggettivo bisogno delle popolazioni lucane di un ben articolato sistema di autonomia e di decentramento amministrativo capace di riannodare un rapporto più stretto tra cittadino e Stato e di riorganizzare la macchina amministrativa e finanziaria per offrire servizi qualificati e più rispondenti ai bisogni della odierna realtà;

2) la realizzazione a San Nicola di Melfi del più grande stabilimento Fiat dell'Italia meridionale (15.000 unità lavorative tra lavoro diretto e indotto, con una produzione giornaliera di 1.800 autovetture), che è destinata a modificare profondamente l'assetto economico, produttivo e sociale dell'intera area che, per questo,

richiede di essere governata da una istituzione democratica forte con competenze e funzioni adatte all'esercizio di ruoli complessi quali sono quelli dello sviluppo e dell'assetto del territorio;

3) la necessità di un governo competente dei meccanismi dello sviluppo, richiesto anche dal bisogno di aumentare il grado di utilizzazione delle risorse che l'area della nuova provincia esprime in ogni settore dell'attività economica, dall'agricoltura all'industria, dall'artigianato al turismo, dai beni monumentali e artistici a quelli ambientali e naturali, dai trasporti alla formazione professionale;

4) la constatazione che la provincia, così come viene configurata dalla citata legge n. 142 del 1990, è la vera istituzione in grado di programmare azioni ed interventi nel campo dello sviluppo economico, sociale, territoriale ed ambientale; è l'istituzione coerente con il disegno di governo efficiente di un territorio in trasformazione e soggetto attivo nei processi di programmazione regionale e di indirizzi generali dell'assetto del territorio;

5) la nuova provincia di Melfi potrà essere accompagnata da un processo di riassetto dell'attuale rete istituzionale che si presenta oggi particolarmente frammentata. Il territorio, infatti, attualmente amministrato dal circondario di Melfi, comprende due unità sanitarie locali, tre distretti scolastici, tre comunità montane, un consorzio turistico e uno sportivo.

L'istituzione della provincia si fonda, quindi, su motivazioni economiche, geografiche, culturali e sociali e trova consenso in un dibattito politico ormai maturo in Basilicata sulla necessità di un nuovo assetto istituzionale, capace di contribuire al superamento della grave crisi che questa regione attraversa, e non da oggi, e che la

colloca agli ultimi posti della graduatoria nazionale ed europea per il reddito *pro capite* e per l'occupazione dei suoi abitanti.

Le cause di tale crisi sono molteplici ed investono responsabilità di Governi nazionali che hanno, con le loro scelte, emarginato le aree interne economicamente e demograficamente più deboli. Ma non sono escluse responsabilità e scelte di governi regionali che hanno favorito il peso di una tradizione municipale forte e di potere, divisa fra Potenza e Matera, che ha frenato lo sviluppo di zone ampie come quella del Melfese.

Le nuove esigenze, i nuovi problemi, emersi anche a seguito degli eventi sismici del 1980 e dell'investimento Fiat, hanno messo in evidenza la necessità di una regione più aperta, policentrica, dinamica e moderna, in grado di raccogliere gli impulsi economici, sociali, culturali e politici che giungono dal territorio e che possono contribuire a rinvigorire il suo tessuto produttivo e democratico.

L'istituzione della provincia di Melfi risponde pienamente a questa esigenza. Essa consente un mutamento ed un rafforzamento istituzionale delle autonomie locali in direzione di un ruolo promozionale ed innovativo, di coordinamento ed orientamento di una spesa regionale più selettiva, programmata e tempestiva; consente una gestione più efficiente e decentrata del territorio urbano, dei servizi esistenti e conseguenti.

L'istituzione della provincia di Melfi favorisce, inoltre, un diverso rapporto con le regioni limitrofe: Campania e Puglia, valorizzando il ruolo di cerniera della Basilicata nell'ambito meridionale del Paese.

Proprio per la sua posizione geografica, infatti, il territorio della nuova provincia è punto di confluenza di tre direttrici interregionali, strategiche al fine della propulsione e della propagazione dello sviluppo: la Foggia-Potenza-Maratea, la Brandanico-Salentina, l'Ofantina. Melfi, di conseguenza, viene ad assumere funzioni di continuità di aree contermini e di sviluppo. Sta anche in queste ragioni economiche e geografiche la decisione della Fiat di costruire il suo nuovo stabilimento a San Nicola di Melfi.

La nuova provincia di Melfi comprende ventidue comuni: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Filiano, San Fele, Rapone, Ruvo del Monte, Pescopagano, Banzi, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Lavello, Venosa, Maschito, Forenza, Ginestra, Ripacandida, Genzano di Lucania, Acerenza e Oppido Lucano. Alcuni di questi comuni sono tra i più grandi della Basilicata.

L'individuazione della circoscrizione provinciale viene effettuata sulla base dei criteri definiti dalla legge n. 142 del 1990.

L'omogeneità dell'area della nuova provincia, infatti, è assicurata da:

a) una zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) l'intero territorio di ogni comune fa parte di questa sola provincia;

c) tutto il territorio ha una dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Il territorio ha una estensione quantizzabile in 180.000 ettari. Le aree pianeggianti e quelle collinari rappresentano circa l'80 per cento dell'intera area e sono quelle a maggiore vocazione produttiva.

Al 31 dicembre 1990 la popolazione residente della provincia di Melfi risulta essere pari a 113.754 abitanti, corrispondenti al 27,5 per cento della popolazione dell'attuale provincia di Potenza e al 18,2 per cento di quella regionale.

Gli anni '80 hanno registrato, dopo decenni di riduzioni demografica, un aumento, benchè modesto, di popolazione. Per gli anni '90, è ipotizzabile che possano ripetersi, anche per l'area del Melfese, le esperienze delle aree dove si sono localizzati grandi impianti di produzione automobilistica, che hanno registrato profondi mutamenti territoriali e incrementi notevoli di popolazione, fino al raddoppio di quella iniziale.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine di una ulteriore «individuazione» anche storica e sociale della nuova provincia, è utile richiamare alcuni tratti specifici del suo territorio che abbraccia l'area settentrionale della Basilicata.

Proprio per la sua collocazione geografica, l'area è stata da sempre punto di incontro delle popolazioni lucane, irpine, daune e baresi, punto di incrocio, da circa un secolo, delle ferrovie verso Foggia, Avellino, Potenza e Barletta e può diventare, negli anni prossimi, momento di convergenza, di equilibrio, di correlazione, di sostegno reciproco, di crescita complessiva di territori appartenenti a regioni diverse.

Le popolazioni del Melfese hanno sempre rappresentato, nel processo democratico e di rinnovamento, la punta di diamante del movimento popolare lucano. Le grandi lotte degli anni '50 per la conquista della terra le hanno viste tra le avanguardie più attive per la riforma fondiaria. Quelle lotte gettarono le basi per l'avvio di una nuova e diversa politica economica e sociale, i cui risultati sono tutti verificabili oggi.

L'area comprende, infatti, una zona agricola forte nel basso melfese, integrabile con l'area bradanica e con vari centri di trasformazione dei prodotti agricoli; comprende una struttura industriale, sorta e rafforzata dall'intervento della legge 14 maggio 1981, n. 219, articolata fra San Nicola di Melfi e la Valle di Vitalba; comprende un'imprenditoria agricola ed artigianale diffusa e decentrata dal Vulture al Bradano. È un'area che vede attivo un movimento cooperativo reale, oltre che una tradizione politica e culturale, garanzia fondamentale di volontà e possibilità di innovazioni. Comprende, infine, territori a grande vocazione turistica (laghi di Monticchio), ricchi di risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali.

Esistono capolavori di grande valore artistico-monumentali: i castelli normanno-svevi di Melfi Lagopesole e Palazzo San Gervasio, quello medioevale di Venosa, le Cattedrali di Acerenza e Melfi, la Badia e gli insediamenti romani di Venosa, i grandi ritrovamenti archeologici raccolti nei mu-

sei nazionali allestiti nei castelli di Melfi e di Venosa.

Sono presenti, nell'ambito del comprensorio, uffici ed organismi pubblici di rilievo sovracomunale.

Vogliamo ricordarne alcuni: il tribunale di Melfi e gli uffici giudiziari presenti in zona; le carceri mandamentali di Melfi e Palazzo San Gervasio; gli uffici finanziari delle Imposte dirette e del Registro; le sezioni distaccate dell'Inps, gli uffici decentrati della regione, del Comitato regione di controllo (CORECO), del Genio civile, dell'Ispettorato agrario; i distaccamenti dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza, due Comandi di compagnia dei carabinieri, il Commissariato della polizia di Stato, il Corpo della guardia forestale, eccetera.

Nel comprensorio funzionano quattro ospedali, alcune strutture di riabilitazione, dei poliambulatori e consultori familiari.

Con queste caratteristiche specifiche dell'area, la nuova provincia rappresenta il naturale strumento unitario di programmazione e di coordinamento politico-istituzionale e la risposta alle legittime istanze di autogoverno che da oltre cent'anni le popolazioni del Melfese avanzano.

La prima richiesta in tal senso risale al 1866, per essere ripetuta nei primi anni del '900 fino al riconoscimento del circondario del Melfese con l'istituzione della sottoprefettura a Melfi, abolita subito dopo dal fascismo.

Dopo la liberazione, vengono ripresentate in Parlamento varie proposte di legge: ricordiamo quelle del 1957, del 1970, del 1974, fino ai disegni di legge presentati nella X legislatura alla Camera dei deputati dagli onorevoli Brescia e Schettini (atto Camera n. 4016) e al Senato della Repubblica dal senatore Pagani ed altri (atto Senato n. 1014), e infine, al disegno di legge presentato nella XI legislatura dal senatore Brescia (atto Senato n. 183).

La regione Basilicata, da parte sua, nel tentativo di rispondere alle aspirazioni degli abitanti della zona, ha approvato la legge 20 maggio 1975, n. 39, con la quale ha di nuovo istituito il circondario di Melfi.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche l'attuale dibattito regionale sulle riforme istituzionali riconosce la necessità di una riorganizzazione dei livelli istituzionali, per assicurare alla Basilicata un processo di modernizzazione e sviluppo, in vista dei decisivi appuntamenti degli anni '90.

La provincia che viene proposta, quindi, è destinata a realizzare l'unità degli indirizzi politico-programmatici e, al tempo stesso, a razionalizzare l'offerta di servizi e ad attiva-

re tutte le possibili forme associative, ivi compresa la mobilitazione dei soggetti pubblici e privati per organizzare in maniera efficace la risposta della comunità locale alle sollecitazioni dei nuovi scenari di sviluppo.

Alla luce di quanto sopra esposto, ci si augura di trovare la vostra adesione alla proposta di istituire la nuova provincia di Melfi.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. È istituita la provincia di Melfi nell'ambito della regione Basilicata.

## Art. 2.

1. La provincia di Melfi, con capoluogo Melfi, è costituita dai sottoelencati ventidue comuni: Acerenza, Atella, Banzi, Barile, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.

## Art. 3.

1. La provincia di Potenza, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Fino alla data della costituzione della provincia di Melfi, gli organi della provincia di Potenza continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

## Art. 4.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

## Art. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nel territorio della nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

2. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti alla provincia di Melfi per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Potenza, in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo dal bilancio della provincia di Potenza dei fondi di spettanza della provincia di Melfi.

4. Il contributo erariale straordinario di cui al comma 5 dell'articolo 63 della legge

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Melfi viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.